

Contratto quadro: <input type="text" value="3900011423"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="90.635,84"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZAAN"/>	CIG: <input type="text" value="82114059C3"/> Fornitore: <input type="text" value="52154"/> <b>DONDOLINI COSTRUZIONI S.R.L.</b>	Pagina 1 di 7
Riferimento:			

**Oggetto:** Completamento pozzo in Loc. La Villa e collegamento alla rete idrica di Radda in Chianti".  
DET. AD 94014 DEL 15.10.2019

Pos.	Descrizione	Importo	Di cui oneri
1	<b>COMPLETAM POZZO LOC. LA VILLA</b> Completamento pozzo in Loc. La Villa e collegamento alla rete idrica di Radda in Chianti".	<b>90.635,84</b>	<b>2.209,44</b>

\*\*\*QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO \*\*\*

Contratto quadro:

3900011423

Pagina 2 di 7

**ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.**

Viale Mameli, 10 – GROSSETO

CONTRATTO PER I LAVORI RELATIVI AL “COMPLETAMENTO DEL POZZO AD UTILIZZO IDROPOTABILE E POTENZIAMENTO DELLE CONDOTTE IN LOCALITA’ LA VILLA, NEL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI (SI)” AFFIDATO ALL’ATI DONDOLINI COSTRUZIONI SRL – CAPOGRUPPO E L’IMPRESA L’AQUILA SOC. COOP.-MANDANTE.

APPALTO N. 2100001998 - CIG 82114059C3

TRA

Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell’Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. dell’ 15 ottobre 2019;

E

Associazione temporanea fra le Imprese DONDOLINI COSTRUZIONI SRL., con sede legale in Via G. Pascoli n. 5, Santa Fiora (GR) capogruppo e mandataria P IVA 01510740531 e L’AQUILA SOC. COOP., con sede in via Yuri Gagarina n. 43 Pontedera (PI) P IVA 02336350505 rappresentata da Egidio DONDOLINI, nato a Santa Fiora il 06 Settembre 1942 nominato con atto del 27/04/2012 il quale interviene ed agisce nella sua qualità di

Amministratore Unico, della predetta Società DONDOLINI COSTRUZIONI SRL. - L’AQUILA SOC. COOP, capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea fra le Imprese, in forza dell’atto di “Associazione temporanea d’imprese” stipulato in data 25 giugno 2020, presso il Dottor Roberto Ceni Notaio in Siena, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena

e Montepulciano, n. di repertorio 38335 n. di raccolta 23600, depositato agli atti alla stazione appaltante quale parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegato.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A., SAP SRM.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE

-Con determinazione n. 94014 del 15/10/2019, l’Amministratore Delegato di AdF S.p.A., ha approvato la copertura economica per l’espletamento della gara avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori relativi al completamento del pozzo ad utilizzo idropotabile e potenziamento delle condotte in località La Villa, nel Comune di Radda in Chianti (SI) per l’importo di € 122.779,93 (Euro centoventidue milasettecentosettantanove/93) di cui € 2.209,44 (Euro duemiladuecentonove/44) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. così suddiviso:

CATEGORIA PREVALENTE: Lavori catalogati nella categoria OG6 “ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE” per l’importo di € 98.243,68

CATEGORIA SCORPORABILE Lavori catalogati nella categoria OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, per l’importo di € 24.536,25.

-Con la medesima determinazione, l’Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire gara mediante procedura negoziata, in applicazione del Sistema di Qualificazione di A.D.F. S.p.a., ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con le modalità di cui 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016, ovvero sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante il ribasso medio percentuale risultante dal totale dei lavori (a corpo ed a misura) indicat0 sul Modello per offerta.

-ai sensi dell’art 133 comma 1 del D.lg 50/2016 gli art 95 e 97 del medesimo codice saranno applicati “per quanto compatibili” con le norme che regolano i Settori Speciali e, pertanto, non si procederà con il calcolo della soglia di anomalia, fatta salva la facoltà per la SA ai sensi dell’art 97 comma 1, di procedere comunque con la verifica della congruità per le offerte che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute anormalmente basse;

Contratto quadro:

3900011423

Pagina 3 di 7

-si è proceduto a indire gara di appalto n. 2100001998 – CIG 82114059C3 sulla piattaforma di e-procurement di AdF, per la gestione delle gare online SAP SRM;

-la gara è stata aperta, in data 04 Marzo 2020, l'o.e. aggiudicatario è risultato, ATI DONDOLINI COSTRUZIONI SRL – CAPOGRUPPO E L'IMPRESA L'AQUILA SOC. COOP.- MANDANTE, la quale ha presentato offerta n. 500012083, agli atti della Stazione Appaltante, offrendo un ribasso percentuale pari al 26,66%.

-dalla documentazione agli atti della Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto ed in ragione di ciò con Determinazione Prot. n. 44888 del 23 Aprile 2020 l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A ha approvato l'aggiudicazione all' ATI DONDOLINI COSTRUZIONI SRL – CAPOGRUPPO MANDATARIA E L'IMPRESA L'AQUILA SOC. COOP.- MANDANTE.

Il contratto è stipulato nei termini di cui all' art 32, comma 10 lett. B) del D.Lgs 50/2016.

-L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale, suoi allegati e la lettera di invito, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione delle stesse per la formulazione dell'offerta.

-L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'importo contrattuale sarà di € 90.635,84 di cui € 2.209,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le imprese partecipanti alla ATI Verticale costituita eseguiranno le seguenti opere:

- DONDOLINI COSTRUZIONI SRL – Capogruppo – Mandataria, con quota di partecipazione al raggruppamento del 100,00% per la categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG6 e L'AQUILA SOC. COOP – Mandante, con quota di partecipazione al raggruppamento del 100,00% per la categoria scorponabile OS30, con un'incidenza pari al 20,00%.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

AdF S.p.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

Art. 1 – Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di completamento del pozzo ad utilizzo idropotabile e potenziamento delle condotte in località La Villa, nel Comune di Radda in Chianti (SI) per la cui descrizione si richiama per la cui descrizione si richiama l'intero CSA e, per quella sommaria, l'art 3 dello stesso.

Art. 2 – Condizioni e Documenti

L' appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera invito

- Offerta economica

ELABORATI TECNICI

01 ET – I1 Elenco elaborati

02 ET – I2 Relazione tecnica

03 ET – I3 C.S.A.

04 ET – C1 Piano particellare

05 ET – G1 Relazione Geologica

06 ET – E1 Relazione tecnica impianto elettrico

07 ET – E2 Calcoli elettrici e illuminotecnici

08 ET – E3 Quadri elettrici

ELABORATI ECONOMICI

09 EE – I1 Elenco Prezzi Unitari

10 EE – I2 Computo Metrico Estimativo

11 EE – I3 Quadro economico

12 EE – I4 Modello per Offerta

13 EE – I5 Incidenza della manodopera

Contratto quadro:

3900011423

Pagina 4 di 7

#### ELABORATI GRAFICI

14 EG – I1 Corografia d'inquadramento - Planimetria generale – Vincolistica

15 EG – I2 Potenziamento e nuove condotte

16 EG – I3 Planimetria catastale

17 EG- I3 Area Pozzo

18 EG – E1 Impianto elettrico

Eventuale ulteriore documentazione è resa disponibile da Acquedotto del Fiora SpA on-line sul Portale partner, quali il Codice Etico degli Appalti e il Regolamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitari che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli Appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A.

#### Art. 3 – Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi come specificato agli art. 2 e 23 del CSA

#### Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in 90.635,84 di cui € 2.209,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e sarà regolamentato secondo quanto stabilito dal CSA nei termini e modalità.

2. Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l'art. 1664 c.c. e l'art. 1467 c.c.

3. Entro i termini di cui all'art. 113-bus del D.Lgs 50/2016 saranno emessi da Acquedotto del Fiora S.p. i certificati di pagamento all' Impresa Appaltatrice per l'emissione della relativa fattura, secondo quanto disposto dal CSA.

4. l'importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato di pagamento a favore.

#### Art. 5 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni

1. Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l'APPALTATORE, ha prodotto una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

L'APPALTATORE, in ATI, DONDOLINI COSTRUZIONI SRL (Capogruppo) risulta in possesso della Certificazione necessarie per la riduzione delle polizze di cui sopra, e precisamente: Certificazione di Qualità N. IT19/0770 rilasciato dall'ente SGS ITALIA S.P.A. conforme alle norme ISO 9001:2015, e Certificazione di Qualità N. IT 19/0802 conforme alle norme ISO 14001:2015 rilasciato dall'ente agli atti della Stazione Appaltante; l'impresa L'AQUILA SOC. COOP (mandante) è in possesso della Certificazione di Qualità n. IT19/0770 rilasciato dall'ente SGS ITALIA SPA, conforme alle norme ISO 9001:2015, e Certificazione di Qualità nr IT19/0802 conforme alle norme ISO 14001:2015 rilasciato dall'ente SGS ITALIA SPA agli atti della Stazione Appaltante a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituiscono garanzia definitiva nella misura ridotta di cui all'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, del 50%, e di un ulteriore 20 % con la polizza fideiussoria n. 2020/50/2557868 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni –d'ora innanzi indicata come Compagnia Assicurativa e per essa, dall'Agenzia 545 Grosseto Amiata.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di euro Euro 15.099,93 corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo.

La Compagnia ha prestatato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. L'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha stipulato un'assicurazione per danni contro tutti i rischi da esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per

Contratto quadro:

3900011423

Pagina 5 di 7

danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza, n. 2018/03/2326233, rilasciata da Reale Mutua, d'ora innanzi indicata come Compagnia Assicurativa e per essa Agenzia CONSULTIA SRL di Verona, agli atti della Stazione Appaltante, è stipulata nella forma c.d. "CONTRACTORS ALL RISK" (C.A.R.) per un massimale di € 500.000,00.

L'appaltatore ha stipulato, inoltre, un'assicurazione di Responsabilità Civile per RCT ed RCO, nell'esecuzione dei lavori, con la medesima polizza – Sezione B, per la medesima durata, e per un massimale adeguato di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00).

Art. 6 - Subappalto

1. Come risulta dall'offerta presentata dall'appaltatore, sarà oggetto di subappalto qualificatorio la categoria scorporabile OG6 e OS30 ad operatore in possesso di idonea qualifica, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del DPR 207/2010, rientrando nel limite dell'art. 105 comma 5 Dlgs 50/2016, ovvero nei limiti del 30% dell'intero importo d'appalto.
2. È fatto espresso diniego di subappaltare il servizio alle imprese partecipanti alla medesima gara.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo e copia del contratto, l'oggetto del lavoro affidato.

Art. 7 – Obblighi dell'Appaltatore

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
2. L'Impresa DONDOLINI COSTRUZIONI SRL con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione come disciplinate dalla relazione Tecnica, e di eseguire i lavori secondo le modalità ivi contenute e secondo le indicazioni del Responsabile dei lavori.

Art. 8 – Penali

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le condizioni e i termini previsti dal Capitolato, diversamente saranno applicate le penali secondo gli importi e le modalità previste dal Capitolato Speciale a cui si rimanda.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 9 – Risoluzione

1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e nei casi e previsti dal Capitolato Speciale a cui si rimanda.
2. Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. In caso di risoluzione del contratto, AdF S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 10 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Contratto quadro:

3900011423

Pagina 6 di 7

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 11 Tracciabilità flussi finanziari

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara (CIG) n. 82114059C3

Art. 12 Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url [www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html](http://www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html)

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale;

i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo [DPO@fiora.it](mailto:DPO@fiora.it).

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dall'articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati. Il Fornitore

Contratto quadro:

3900011423

Pagina 7 di 7

prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

In caso di subappalto, si rinvia a quanto disciplinato dall'art 28, considerando 81 del GDPR.

In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il subappaltatore assume, pertanto, gli stessi diritti e obblighi dell'appaltatore in tema di trattamento dei dati e non può subcontractare i trattamenti effettuati per conto dell'appaltatore senza il previo consenso di quest'ultimo.

Qualora il subappaltatore ometta di adempiere ai propri obblighi, sarà comunque l'Appaltatore a mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento nei confronti del titolare.

Art. 13 Foro Competente

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 14 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore Delegato (Piero Ferrari)

Per DONDOLINI COSTRUZIONI SRL (impresa capogruppo mandataria) Firmato digitalmente Amministratore Unico (Egidio Dondolini)

Importo globale in EUR 90.635,84